

CAMB/2021/65 del 29 novembre 2021

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti. Ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato promosso da Iren Ambiente S.p.A. contro la Regione Emilia Romagna e nei confronti di Atersir. Non costituzione in giudizio dell'Agenzia.

IL PRESIDENTE

F.to Assessore Francesca Lucchi

CAMB/2021/65

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2021** il giorno 29 del mese di novembre alle ore 14.30 si è riunito tramite videoconferenza il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG.AT/2021/0010713 del 25/11/2021.

Sono presenti i Sig.ri:

	RAPPRESENTANTE	ENTE			P/A
1	Baio Elena	Comune di Piacenza	PC	Vice Sindaco	P
2	Trevisan Marco	Comune di Salsomaggiore Terme	PR	Consigliere	P
3	De Franco Lanfranco	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	A
4	Costi Maria	Comune di Formigine	MO	Sindaco	P
5	Muzic Claudia	Comune di Argelato	BO	Sindaco	A
6	Balboni Alessandro	Comune di Ferrara	FE	Assessore	A
7	Pula Paola	Comune di Conselice	RA	Sindaco	P
8	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	P
9	Montini Anna	Comune di Rimini	RN	Assessore	P

Il Presidente Francesca Lucchi invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti. Ricorso in appello promosso innanzi al Consiglio di Stato da Iren Ambiente S.p.A. contro la Regione Emilia Romagna e nei confronti di Atersir. Non costituzione in giudizio dell'Agenzia.

Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e aggiornato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 43 del 24 maggio 2019;

premesse che è stato acquisito agli atti di ufficio il seguente ricorso:

- Ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato promosso da Iren Ambiente S.p.A. contro la Regione Emilia Romagna e nei confronti di Atersir, per l’annullamento della sentenza del T.A.R. E.R., Sede di Bologna, Sez. II, n. 413/2021, pubblicata il 21 aprile 2021 (PG.AT/2021/0010622 del 22/11/2021);

dato atto che:

- il giudizio primo grado si è concluso con sentenza favorevole per i controinteressati Regione Emilia Romagna e Atersir, quest’ultima non costituitasi in giudizio, in quanto il T.A.R. E.R. ha rigettato il ricorso iscritto al R.G. 636/2015, proposto da Iren Ambiente

S.p.A. per l'annullamento della deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 27 aprile 2015, n. 647, recante “*Criteri per la determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi dell’art. 16, comma 1, della L.R. n. 23/2011*”;

- in base all’art. 16, comma 1, della L.R. n. 23/2011, il quale stabilisce che “ *in presenza di un soggetto privato proprietario dell'impiantistica relativa alla gestione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera z), del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno, compresi gli impianti di trattamento di rifiuti urbani classificati R1 ai sensi dell'Allegato C, Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno, l'affidamento della gestione del servizio dei rifiuti urbani non ricomprende detta impiantistica che resta inclusa nella regolazione pubblica del servizio. A tal fine l'Agenzia individua dette specificità, regola i flussi verso tali impianti, stipula il relativo contratto di servizio e, sulla base dei criteri regionali, definisce il costo dello smaltimento da imputare a tariffa tenendo conto dei costi effettivi e considerando anche gli introiti*”, l’Agenzia definisce il costo dello smaltimento da imputare a tariffa sulla base dei criteri emanati dalla Regione Emilia Romagna;
- l’Agenzia non si è costituita nel giudizio di primo grado in quanto oggetto del ricorso era un atto della Regione Emilia Romagna che definisce i criteri da applicare per la definizione del costo dello smaltimento dei rifiuti da imputare a tariffa;

considerato che con il giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato, la società appellante mira alla riforma della sentenza di primo grado e conseguentemente all’annullamento dell’atto della Regione Emilia Romagna sopra citato;

ritenuto che la questione riguardi più propriamente la Regione Emilia Romagna, quale ente deputato all’emanazione dell’atto che definisce i criteri che l’Agenzia è tenuta ad applicare in maniera automatica per definire il costo dello smaltimento da imputare a tariffa, non si ravvisano le ragioni per un’eventuale costituzione in giudizio.

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

a voti unanimi e palesi,

DELIBERA

1. di non costituire l’Agenzia nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, promosso da Iren Ambiente S.p.A. con il ricorso in appello in oggetto per le ragioni indicate in premessa che forma parte integrale e sostanziale con il presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;

Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 65 del 29 novembre 2021

Oggetto: **Servizio Gestione Rifiuti. Ricorso in appello promosso innanzi al Consiglio di Stato da Iren Ambiente S.p.A. contro la Regione Emilia Romagna e nei confronti di Atersir. Non costituzione in giudizio dell'Agenzia.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Dirigente
Area Servizio Gestione Rifiuti
F.to Dott. Paolo Carini

Bologna, 29 novembre 2021

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Assessore Francesca Lucchi

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 10 marzo 2022

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna